

§ 4.4.24 - L.R. 13 agosto 2002, n. 31.

**Disposizioni per lo svolgimento della stagione venatoria 2002/2003. Modificazioni alla legge regionale 1 luglio 1994 n. 29 recante norme in materia di caccia e alla legge regionale 5 ottobre 2001 n. 34 (attuazione dell'articolo 9 della direttiva comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici).**

(Bollettino Ufficiale n. 12, del 28/08/2002 )

**CAPO I  
CALENDARIO VENATORIO PER LA STAGIONE  
2002/2003**

*Art. 1. (Calendario venatorio).*

1. E' approvato il calendario venatorio regionale per l'annata venatoria 2002/2003, riportato nell'allegato "A" della presente legge di cui costituisce parte integrante.

**CAPO II  
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 1°  
LUGLIO 1994 N. 29 Art. 2. (Modifiche all'articolo 9  
della legge regionale 1 luglio 1994 n. 29). 1. Dopo il  
comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 1 luglio  
1994 n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna  
omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive  
modifiche è inserito il seguente:**

*Art. 2.*

Ar t. 2. (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 1 luglio 1994 n. 29).

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 1 luglio 1994 n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modifiche è inserito il seguente:

*Art. 3. (Modifiche all'articolo 16 della l.r. 29/1994).*

1. Il comma 4 dell'articolo 16 è sostituito con il seguente:

(Omissis).

2. All'articolo 16 è inserito il seguente comma:

(Omissis).

*Art. 4. (Modifiche all'articolo 20 della l.r. 29/1994).*

1. Il comma 1 dell'articolo 20 è sostituito con il seguente:

(Omissis).

2. Al comma 2 dell'articolo 20, dopo la lettera c) viene inserita la lettera

(Omissis).

3. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 20 è sostituita con la seguente:

(Omissis).

4. Il comma 4 dell'articolo 20 è sostituito con il seguente:

(Omissis).

*Art. 5. (Inserimento del comma 7 bis all'articolo 20 della l.r. 29/1994).*

1. All'articolo 20 dopo il comma 7 inserire il seguente:

(Omissis).

*Art. 6. (Modifiche all'articolo 21 della l.r. 29/1994).*

1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 21 è sostituita dalla seguente:

(Omissis).

2. Dopo la lettera f) del comma 2 dell'articolo 21 sono inserite le seguenti:

(Omissis).

*Art. 7. (Modifica all'articolo 26 della l.r. 29/1994).*

1. Nell'articolo 26 è inserito il seguente comma:

(Omissis).

*Art. 8. (Modifiche all'articolo 31 della l.r. 29/1994).*

1. Il comma 1 dell'articolo 31 è sostituito come segue:

(Omissis).

2. Il comma 2 dell'articolo 31 è sostituito come segue:

(Omissis).

3. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 31 è sostituita come segue:

(Omissis).

4. Al comma 5 dell'articolo 31 le parole "il falco" sono sostituite con le parole (omissis); le parole "da seguito" sono sostituite con le parole (omissis).

*Art. 9. (Modifica all'articolo 34 della l.r. 29/1994).*

1. Nell'articolo 34 dopo il comma 7, è inserito il seguente:

(Omissis).

*Art. 10. (Modifica all'articolo 34 comma 9 della l.r. 29/1994).*

1. Il comma 9 dell'articolo 34 è sostituito con il seguente:

(Omissis).

*Art. 11. (Modifica all'articolo 35 della l.r. 29/1994).*

1. Nell'articolo 35 dopo il comma 4 è inserito il seguente:

(Omissis).

*Art. 12. (Modifica all'articolo 35, comma 7 della l.r. 29/1994).*

1. Il comma 7 dell'articolo 35 è sostituito con il seguente:

(Omissis).

**CAPO III  
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5  
OTTOBRE 2001 N. 34 E DISPOSIZIONI  
ABROGATIVE E FINALI**

*Art. 13. (Modifica all'articolo 1, comma 1 della legge regionale 5 ottobre 2001 n. 34).*

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 5 ottobre 2001 n. 34 (attuazione dell'articolo 9 della direttiva comunitaria 74/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici) dopo la parola "integrazioni", le parole "per l'annata

2001" sono soppresse.

*Art. 14. (Sostituzione dell'allegato 1 della l.r. 34/2001).*

1. L'allegato 1 della l.r. 34/2001, come modificato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 509 del 28 maggio 2002, è sostituito dall'allegato B alla presente legge, di cui costituisce parte integrante.

*Art. 15. (Abrogazione di norme).*

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge:

a) è abrogato il Capo I della legge regionale 3 settembre 2001 n. 28 (disposizioni per lo svolgimento della stagione venatoria 2001/2002. Modificazioni alla legge regionale 1° luglio 1994 n. 29 recante norme in materia di caccia);

b) è abrogato il comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 1° luglio 1994 n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio);

c) cessa di avere efficacia il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 81 dell'11 giugno 2002.

*Art. 16. (Dichiarazione di urgenza).*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

---

#### ***Allegati***

AllA - Allegato 1 ALLEGATO A – CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 2002/2003.

AllB - Allegato 2 Allegato B (Articolo 14) – (Omissis)